

(N. 1285-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Tesoro

col Ministro delle Finanze

e col Ministro del Commercio con l'Estero

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 AGOSTO 1950

Comunicata alla Presidenza il 18 gennaio 1951

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di pagamenti e di compensazioni tra i Paesi europei per il 1949-50, firmato a Parigi il 7 settembre 1949.

ONOREVOLI SENATORI. — Fin dall'entrata in vigore del piano Marshall fu lanciata una iniziativa che passò sotto il nome di Accordo di compensazione monetaria multilaterale, che ebbe sanzione ufficiale a Parigi il 17 novembre 1947. L'iniziativa immediatamente successiva fu invece inquadrata nell'E.R.P. e si realizzò con quell'accordo dei pagamenti e delle compensazioni che, stipulato il 16 ottobre 1948

e rimasto in vigore fino al 30 giugno 1949, è stato seguito dall'Accordo, che il Senato è chiamato a ratificare, firmato il 7 settembre 1949.

Questo, pur essendo la continuazione del primo, ha introdotto però diverse innovazioni, come quelle relative all'uso dei diritti di prelievo multilaterali, alla tecnica di revisione dei diritti di prelievo in corso di esercizio, alle

calusole e alle garanzie di ordine commerciale, innovazioni tutte intese ad introdurre nel sistema elementi di carattere economico.

È stato così possibile ottenere un adattamento del meccanismo dei pagamenti alle necessità degli scambi, così come si evidenzia dall'andamento degli utilizzi dei diritti di traenza attivi e passivi, bilaterali e multilaterali da parte dei Paesi partecipanti, nel periodo 1° luglio 1949-30 giugno 1950.

Circa le compensazioni multilaterali non sono state introdotte innovazioni sostanziali, all'infuori della attribuzione all'organizzazione della facoltà di prescindere dal previo accordo delle parti per alcuni tipi di compensazione, che in precedenza era invece previsto.

Innovazioni importanti sono previste invece nel settore dell'utilizzo dei diritti di traenza. Si dà infatti facoltà ai Paesi debitori di trasferire « incondizionatamente » il 25 per cento dei diritti concessi ad essi. Con i suddetti trasferimenti verranno automaticamente trasferiti equivalenti aiuti condizionali E. C. A. a favore del Paese creditore nel quale le somme corrispondenti saranno state effettivamente spese. È un passo notevole verso la multilateralizzazione dei pagamenti, che consente scambi di prodotti migliori a condizioni migliori, determinando i creditori ad affinare i prodotti e a diminuire i costi.

Una speciale assegnazione è stata prevista a favore del Belgio in dollari E. C. A., per impedire che alcuni Paesi, per coprire il loro *deficit*, abbiano a trasferire al Belgio oro e dollari. L'Italia ha stabilito diritti per complessivi 24,5 milioni di dollari, dei quali 6,1 mi-

lioni multilaterali e cioè da essere utilizzati, oltrechè in Italia, anche in Paesi diversi partecipanti. È da notare che nell'ultimo periodo dell'accordo in oggetto e cioè nel trimestre aprile-giugno 1950, l'attività dell'O.E.C.E. si è trovata particolarmente impegnata dal problema della liberalizzazione degli scambi e nel preparare la Unione europea dei pagamenti, che è entrata in vigore allo scadere dell'Accordo in esame e precisamente il 1° luglio 1950, secondo il nuovo Accordo che verrà segnato poi a Parigi il 19 settembre 1950. Da quel giorno tutti i saldi della bilancia dei pagamenti dei Paesi partecipanti confluiscono nel nuovo meccanismo per le periodiche compensazioni, in quanto l'U.E.P. realizza una certa forma di convertibilità delle monete europee, avente per iscopo la integrazione economica dell'Europa.

Da quanto esposto, risulta evidente quanto efficace sia stato il lavoro compiuto durante il periodo in cui è vissuto l'Accordo che stiamo esaminando (7 settembre 1949-30 giugno 1950) ai fini della progressiva liberalizzazione degli scambi, onde ottenere la consacrazione nel principio dell'interconvertibilità delle monete dell'Europa Occidentale. Saranno così superate le residue restrizioni valutarie tuttora esistenti in Europa, per intensificare sempre più gli scambi. La Commissione ne trae pertanto la convinzione che l'Accordo vada ratificato, essendosi addimostrato capace dei frutti che se ne sono sperati e produttivo dei desiderati sviluppi.

PASQUINI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo internazionale di pagamenti e di compensazioni fra i Paesi Europei per il 1949-50 firmato a Parigi il 7 settembre 1949.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto ed al Protocollo di applicazione provvisoria, firmato a Parigi il 7 settembre 1949, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.